

COMUNE DI SERDIANA
PROVINCIA DI CAGLIARI

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER
LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI**

TITOLO I

S O M M A R I O

ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

- Art. 1 Istituzione della tassa
- Art. 2 Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa
- Art. 3 Presupposto della tassa ed esclusioni
- Art. 4 Soggetti passivi e soggetti responsabili tributo
- Art. 5 Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

TITOLO II

TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

- Art. 6 Parametri
- Art. 7 Locali ed aree tassabili
- Art. 8 Locali ed aree non tassabili
- Art. 9 Computo delle superfici
- Art. 10 Tariffe per particolari condizioni di uso
- Art. 11 Agevolazioni e riduzioni
- Art. 12 Classificazione dei locali ed aree
- Art. 13 Tassa giornaliera

TITOLO III

DENUNCE - ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE

- Art. 14 Denunce
- Art. 15 Accertamento e controllo
- Art. 16 Riscossione
- Art. 17 Rimborsi
- Art. 18 Sanzioni
- Art. 19 Contenzioso
- Art. 20 Informazioni tra uffici
- Art. 21 Organizzazione del servizio e rapporti con il contribuente

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 22 Disposizioni transitorie finali

TITOLO I ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

Art. 1 Istituzione della tassa

1 Ai sensi e per' gli effetti del Capo III del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, a far tempo dall'approvazione de l presente regolamento è istituita nel Comune di Serdiana la tassa annuale in base a tariffa. La sua applicazione e' disciplinata dal presente regolamento.

2 Il gettito complessivo della tassa non può superare' il costo del servizio, ne' essere inferiore al 50% dello stesso. Il costo complessivo viene determinato ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. 507/1993.

3 - Il costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani, da dedurre dal complessivo, di cui all'art. 2, terzo comma, numero 3) del D.P.R. 10.09.1982, n. 915 da computare annualmente ai fini della determinazione del gettito complessivo della tassa è stabilito nella misura del 15%.

Art. 2 Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa

1 Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e' svolto dal comune in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi.

2 Il perimetro del servizio, l'eventuale estensione ad insediamenti sparsi, la sua forma organizzativa e le modalità di effettuazione, sono stabiliti dal regolamento comunale per il servizio di nettezza urbana.

3) Nelle zone nelle quali non è effettuato il servizio di raccolta in regime di privativa, la tassa è dovuta con una riduzione del 60%;

4) Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana provvedendo al conferimento dei rifiuti urbani interni nelle apposite isole ecologiche”

5 La tassa è comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta quando, di fatto, detto servizio è attuato.

6 - Se il servizio di raccolta, sebbene attivato, non è svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di nettezza urbana, relativamente alle distanze e capacita' dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura ridotta secondo quanto stabilito dal comma precedente.

7-Nelle zone esterne al centro abitato, nelle quali il normale servizio di raccolta sia limitato, secondo apposita deliberazione, a determinati periodi stagionali, la tassa è dovuta in relazione al periodo di esercizio del servizio.

8-L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo; qualora pero' il periodo di mancato svolgimento si protragga, determinando situazione di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente. riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, su richiesta documentata. di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.

9 - Sono considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani quelli indicati al n° 1, punto 1.1.1., lettera a), della deliberazione del 27.07.1984 del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 10.09.1982, n° 915, nonché gli accessori per l'informatica.

Art. 3 Presupposto della tassa ed esclusioni

1 - La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal presente regolamento e da quello di nettezza urbana. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa e' dovuta anche quando nella zona nella quale e' attivata la raccolta dei rifiuti e' situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

2 - Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

3-Ai fini della determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Ai fini della determinazione della superficie non tassabile per le seguenti categorie produttive di rifiuti speciali, tossici o nocivi si applicano, all'intera superficie sulla quale l'attività viene svolta, le seguenti percentuali di riduzione:

- officine meccaniche: riduzione del 40%;
- studi dentistici: riduzione del 20%;
- lavanderie: riduzione del 30%;
- tipografie artigiane: riduzione del 30%;
- altre attività: riduzione del 25%.

4 -Nelle unita' immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa e' dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività' ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

5-Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile.

Art. 4 Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo

1 - La tassa e' dovuta da coloro che occupano o detengono i locali ed aree scoperte di cui all'art. 3 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà' tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.

2 - Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 3. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

3 - Nei casi di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e

per quelli in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.

4 -Il soggetto responsabile del pagamento di cui al comma precedente, sono obbligati a presentare all'Ufficio Tributi del Comune, entro il 20 Gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

5 - Per le unita' immobiliari adibite ad abitazione, locare occasionalmente e comunque per periodi inferiori a 6 (sei) mesi, la tassa e' dovuta dal proprietario.

Art. 5 Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

1-La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, a cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2 - La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore come previsto dall'articolo precedente.

3 -La cessazione, nel corso dell' anno, dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, da' diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui e' stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

4 - In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell' anno di cessazione, la tassa non e' dovuta per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa e' stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d'ufficio.

TITOLO II TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

Art. 6 Parametri

1 - La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unita' di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed aree per' il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.

2 - Le tariffe per ogni categoria o sotto categoria omogenea sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto, moltiplicando il costo di smaltimento per unita' di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti.

Art. 7 Locali ed aree tassabili

1 - Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati. esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.

2) Sono comunque da considerare tassabili, a titolo esemplificativo:

le superfici utili chiuse di:

- abitazioni: vani interni (camere, sale, cucine, ecc.) ed accessori (ingressi interni, corridoi, ripostigli, bagni, vani scala interni all'abitazione, ecc.), dipendenze anche se separate o

interrate (rimesse, autorimesse, garage, cantine, mansarde, ecc.) escluse le stalle ed i fienili ad uso agricolo e le serre a terra;

- attività autonome: vani principali ed accessori adibiti a studi professionali, ambulatori, studi fotografici, botteghe, laboratori artigianali e altre attività autonome;

- attività d'impresa: vani principali ed accessori di alberghi, locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni, osterie, bar, caffè, pasticcerie, negozi, edicole, chioschi stabili;

- attività educative: tutti i vani (uffici, sale scolastiche, anticamere, sale d'aspetto, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, rispostigli, dispense, bagni, ecc) di collegi e istituti di educazione;

- enti pubblici e ONLUS: tutti i vani, così come individuati nelle abitazioni, degli enti pubblici, delle associazioni/fondazioni/organizzazioni (di natura esclusivamente sindacale, culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare), degli enti/associazioni di patronato, delle Unità Sanitarie Locali (escluse le superfici che per loro destinazione danno luogo, di regola, alla produzione di rifiuti speciali), delle caserme;”

3 - Si considerano inoltre tassabili, con esclusione delle aree di cui al successivo art. 8, aree comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti urbani interni, ed in via esemplificativa:

a - le aree adibite a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita, a parchi gioco, e alle rispettive attività e servizi connessi, in sostanza qualsiasi area sulla quale si svolga un'attività privata idonea alla produzione di rifiuti solidi urbani interni,

b - qualsiasi altra area chiusa, anche se accessorio pertinenza di locali ed aree assoggettabili a tassa.

Art. 8 Locali ed aree non tassabili

1 - In applicazione di quanto previsto all'art. 3, comma 2, del presente regolamento, si considerano non tassabili, in quanto non produttivi di rifiuti, i seguenti locali ed aree:

a - i locali riservati ad impianti tecnologici, ove non si abbia normalmente la presenza dell'uomo;

b - le superfici utilizzate per attività sportive per le parti riservate ai soli praticanti, resta salva l'applicazione della tassa per le superfici utilizzate come servizi, comunque non direttamente adibite all'attività sportiva;

c - le superfici e le parti di esse dove, per caratteristiche strutturali o per destinazione si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

d - le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni quali terrazze, balconi e parcheggi

Art. 9 Computo delle superfici

1 - La superficie tassabile è misurata per, i locali netto dei muri, per le aree sul perimetro interno delle stesse netto di eventuali costruzioni in esse comprese. La superficie denunciata o accertata ai fini della tassa viene complessivamente arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato, se superiore o inferiore ai 50 cm quadrati.

2 - Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte di qualsiasi superficie adibite a verde che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili alla tassa.

3 - Le superfici delle aree scoperte a qualsiasi uso adibite (aree scoperte operative e aree accessorie e pertinenziali delle aree operative stesse e dei locali diversi dalle civili abitazioni) sono computate al 50%.

4 - Le riduzioni delle superfici sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo.

Art. 10 Tariffe per particolari condizioni di uso

1 - La tariffa unitaria è ridotta:

- a) del 30% per le abitazioni tenute da unico occupante;
- b) del 25% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;
- c) del 25% per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
- d) del 30% nei confronti dell'utente che, pur trovandosi nella situazione di cui alla precedente lettera b) risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi fuori del territorio nazionale;
- e) del 30% per le abitazioni con unico occupante nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa delle costruzioni rurali;

2-Le riduzioni tariffarie sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria,

integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo.

Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

Art. 11 Agevolazioni e riduzioni

1 - Oltre alle riduzioni di tariffa di cui all'articolo precedente sono previste le seguenti riduzioni:

- a - per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico organizzativi comportanti un' accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico la tassa è applicata con una riduzione di tariffa del 30%;
- b - per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti siano tenuti a conferire al servizio pubblico rilevanti quantità di rifiuti che possano essere utilizzate per il recupero o riciclo, o come materie prime secondarie, dando luogo ad entrate per il gestore del servizio pubblico, la tassa è applicata con una riduzione di tariffa del 30%.
- c - per le ONLUS, che non usufruiscono del servizio, la tassa è applicata con una riduzione dell'85%.
- d - nelle zone nelle quali non è effettuato il servizio di raccolta in regime di privativa, la tassa è dovuta con una riduzione del 60%

2 -Sono esenti dalla tassa, espressamente previsti dalle leggi vigenti:

- a) i locali ed aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
- c) le abitazioni di superficie tassabile non superiore a 50 metri quadri, utilizzate da persone di età superiore a 65 anni, sole o con coniuge pure in età superiore a 65 anni, quando gli stessi dichiarino di non possedere altri redditi al di fuori di quelli derivanti dalla pensione sociale dell'INPS e di non essere proprietari di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito al di fuori dell'abitazione in oggetto.
- d)le abitazioni appartenenti alle categorie degli indigenti o disoccupati da più di un anno, come forma di intervento assistenziale.

3-Le riduzioni ed esenzioni di cui sopra sono concesse su domanda degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dall' anno successivo. Per le riduzioni previste ai punti a) e b) le domande, debitamente documentate devono essere vagliate dal competente ufficio del servizio di nettezza urbana per valutare l'effettivo vantaggio per il servizio stesso. Si applicano le disposizioni previste dall'ultimo comma dell'articolo precedente.

4 - Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni, e di richiedere la documentazione necessaria, per la verifica dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni.

5 - Le predette esenzioni, stabilite ai sensi dell'articolo. 67 del D.Lgs. 507/1993, sono iscritte in bilancio

come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura e' assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all' esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Art. 12 Classificazione dei locali ed aree

1-Agli effetti della determinazione delle tariffe, in applicazione del disposto dell'art. 68, comma 2, del D.Lgs. 507/1993, i locali ed aree sono classificati nelle seguenti categorie secondo il loro uso e destinazione:

CATEGORIA A

- 1) Musei, archivi, biblioteche, attività istituzioni culturali, politiche, religiose.
- 2) Scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado.
- 3) Sale teatrali e cinematografiche, sale per giochi, palestre.
- 4) Autonomi depositi di stoccaggio merci; pese pubbliche; distributori di carburante; parcheggi.

CATEGORIA B

- 1) Attività commerciali all'ingrosso; mostre autosaloni, autoservizi, autorimesse.
- 2) Campeggi, stabilimenti balneari, parchi gioco e parchi di divertimento.

CATEGORIA C

- 1) Abitazioni private.
- 2) Attività ricettivo alberghiere.
- 3) Collegi, case di vacanze, convivenze.

CATEGORIA D

- 1) Attività terziarie e direzionali diverse da quelle relative alle precedenti categorie.
- 2) Circoli sportivi e ricreativi.

CATEGORIA E

- 1) Attività di produzione artigianale o industriale.
- 2) Attività di commercio al dettaglio di beni non deperibili.
- 3) Attività artigianali di servizio

CATEGORIA F

- 1) Pubblici esercizi: ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, caffè, fast-food, self service e simili; mense; gelaterie e pasticcerie; rosticcerie.
- 2) Attività di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili.

2 - Per i locali ed aree non compresi nelle voci di cui sopra si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente.

Art. 13 Tassa giornaliera

1-Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servizio di pubblico passaggio, è istituita nel Comune di Serdiana la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni, anche se ricorrente.

2 - La misura della tariffa e' determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale

attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, o voci di uso assimilabili per attitudine alla produzione di rifiuti, maggiorata del 50%.

3 - Il pagamento della tassa giornaliera, deve effettuato contestualmente al pagamento della tassa per l'occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche, con le modalità previste dall'art.50 del D.Lgs.507/1993;il pagamento costituisce assolvimento dell'obbligo di denuncia.

4. - In caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

5 - In ogni caso è prevista l'esenzione per le occupazioni occasionali o comunque di breve durata dichiarate esenti dalla legge o dal regolamento comunale per l' applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

TITOLO III DENUNCE - ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE

Art. 14 Denunce

1-I soggetti tenuti al pagamento della tassa hanno l'obbligo di presentare al comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia dei locali ed aree tassabili, redatta su appositi modelli messi a disposizione dal comune stesso.

2-La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi; in caso di variazione delle condizioni di tassatività l'utente e' tenuto a presentare nuova denuncia di variazione , nelle forme di cui al comma precedente. L'utente è tenuto a denunciare entro lo stesso termine il venire meno delle condizioni per l'applicazione delle tariffe ridotte di cui ai precedenti articoli 2 e 3, in difetto, il Comune provvederà al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni prevista per l'omessa denuncia di variazione

3 - La denuncia deve contenere l'esatta ubicazione del fabbricato, la superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e le loro ripartizioni interne, la data di inizio dell'occupazione e detenzione, gli elementi identificativi dei soggetti passivi; in particolare dovranno essere specificati: per le persone fisiche il cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, domicilio, di tutti i componenti del nucleo familiare o dei coobbligati che occupano o detengono l'immobile a disposizione; per i soggetti diversi dalle persone fisiche la denominazione o esatta ragione sociale, il codice fiscale, la sede legale od effettiva, i dati identificativi e residenza dei rappresentanti legali, delle persone che ne hanno la rappresentanza ed amministrazione.

4 -La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. Della presentazione e' rilasciata ricevuta da Par'te dell'ufficio comunale.

5 -In caso di spedizione la denuncia si presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

Art. 15 Accertamento e controllo

1 - In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia, l'ufficio comunale emette avviso di accertamento nei termini e con le modalità previste dall'art. 71 del D.Lgs. 507/1993.

2 - Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce è in facoltà del comune, ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. 507/1993:

- a) rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire trasmettere atti e documenti, compresi le planimetrie dei locali e delle aree occupati, ed a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale o il personale incaricato all'accertamento della materia imponibile, muniti di

autorizzazione del sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici;

b utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;

c richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

3 - In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile.

Art. 16 Riscossione

1 Gli importi dovuti per il tributo annuale e relativi addizionali, accessori, sanzioni ed interessi, liquidati sulla base dei ruoli dell'anno precedente e delle denunce presentate, oppure sulla base degli accertamenti notificati nei termini di legge, sono iscritti a ruolo e riscossi, anche in forma rateizzata, secondo le disposizioni dell'art. 72 del D.lgs. 507/93.

2 Gli importi sono arrotondati al centesimo di euro più vicino: se il terzo decimale è minore di 5, l'importo va arrotondato per difetto; se è uguale o maggiore a 5, l'importo va arrotondato per eccesso.

3-Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi il Sindaco può concedere, per gravi motivi, la ripartizione fino ad otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati.

4. - In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto a ruolo è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi in ragione del 7 per cento per ogni semestre o frazione di semestre.

Art - 17 Rimborsi

1 - Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, il Servizio Tributi dispone lo sgravio o il rimborso entro 90 giorni

2-Lo sgravio o il rimborso della tassa iscritta a ruolo, riconosciuta non dovuta per effetto della cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali o aree tassati, è disposto dal Servizio Tributi entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui all'art. 64, "comma 4, del D.Lgs. 507/1993, da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui e' iscritto il tributo.

3 - In ogni altro caso, per somme non dovute il contribuente a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto; lo sgravio o rimborso è disposto dal comune entro 90 giorni dalla domanda.

4-Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi legali a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

Art. 18 Sanzioni

Per le violazioni alle disposizioni di legge del presente regolamento si applicano le norme contenute nei

decreti legislativi n. 471 n. 472 n. 473 del 18 dicembre 1997 e successive modifiche.

Art- 19 Contenzioso

Il contenzioso è disciplinato dal D.L. n. 546 del 31 dicembre 1992 e successive modifiche.

Art. 20 Informazioni tra uffici

1. In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre formalità afferenti l'occupazione e la detenzione di locali e di aree soggetti alla tassa, l'ufficio di Anagrafe consegna al contribuente il modulo di denuncia da consegnare al Servizio tributi nel termine previsto.

2. Gli uffici comunali di seguito indicati sono tenuti a comunicare settimanalmente al Servizio Tributi le seguenti notizie:

- a. Ufficio Anagrafe: i nominativi di immigrati, emigrati la formazione di nuovi nuclei familiari, i decessi;
- b. Ufficio Tecnico: l'elenco dei certificati di abitabilità o agibilità rilasciati e trasmissioni autorizzazione sanatoria;
- d. Ufficio Commercio: elenco delle imprese che hanno iniziato o cessato un'attività per la quale abbiamo ottenuto un'autorizzazione.

Art. 21 Organizzazione del servizio e rapporti con il contribuente

1. I rapporti tra ufficio e contribuente, così come stabilito dallo Statuto dei diritti del contribuente, sono basati sui principi di collaborazione e buona fede.

2. Deve essere garantita la chiarezza e la conoscenza degli atti; questi ultimi sono soggetti a riesame anche su istanza del contribuente per l'esercizio del potere di autotutela.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22 Disposizioni transitorie finali

Il presente regolamento abroga e sostituisce qualsiasi norma regolamentare precedentemente deliberata in materia e dispiega la propria efficacia, per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della tassa, dalla sua entrata in vigore.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento sono richiamate le disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni.